



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA
SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA'

Roma, 28/05/2020

Prot. 0003503

Oggetto: Emergenza Coronavirus-pubblicato Regolamento UE per proroga validità certificati professionali e attestazioni tecniche nei trasporti

Il Regolamento prevede la proroga dei termini per alcuni adempimenti nonché della validità di alcuni certificati e attestazioni nel trasporto stradale, ferroviario e nella navigazione su tutto il territorio dell'Unione.

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 27 maggio u.s. è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/698 (che si allega), che prevede delle proroghe di termini per alcuni adempimenti e di validità di certificazioni e attestazioni nei trasporti.

Tali deroghe sono state ritenute necessarie per evitare che le difficoltà operative dovute all'emergenza Covid19 potessero limitare la circolazione di vettori, e che, per superare tale criticità, ogni Paese membro potesse adottare misure nazionali, non riconoscendo quelle adottate da altri Stati.

Le misure introdotte, invece, sono direttamente applicabili in tutti i Paesi membri, garantiscono la valenza internazionale delle misure in precedenza da questi adottate e creano una cornice unica, volta ad assicurare la circolazione transfrontaliera senza ostacoli.

In considerazione della difficoltà di prevedere la fine dello stato di emergenza dichiarato dai diversi Paesi, laddove al termine delle deroghe previste dal Regolamento un Paese non sia nella condizione di procedere al rinnovo dei certificati e delle attestazioni oggetto di proroga, può chiedere alla Commissione Europea un'estensione della validità della proroga. Al contrario, se un Paese non ha riscontrato problemi operativi per il rilascio di tali attestazioni, può non adottare le proroghe previste dal Regolamento, fermo restando, però, il riconoscimento di quanto fatto dagli altri Stati membri in coerenza con esso.

In entrambe le fattispecie (richiesta ulteriore proroga, non applicazione delle proroghe previste dal Regolamento), il Paese è tenuto a informare la Commissione che ne dà notizia pubblica. Il Regolamento in commento è applicabile dal 4 giugno 2020.

Le proroghe introdotte riguardano:

Trasposto stradale:

- Articolo 2- deroghe alla Direttiva 2003/59 su carta di qualificazione del conducente: si prevede che il periodo di validità delle carte di qualificazione del conducente sia prorogato **di sette mesi**, laddove in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020. Si proroga per un periodo **di sette mesi** la validità del codice armonizzato "95" dell'Unione sulle patenti CQC. Gli Stati membri possono chiedere una ulteriore proroga non superiore a sei mesi. Restano valide le misure adottate dagli Stati membri che non includono i trasporti transfrontalieri.
- Art. 3- deroghe alla Direttiva 2006/126 in tema di patenti: si prevede una proroga **di sette mesi** per le patenti che scadono tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020. Gli Stati possono chiedere una ulteriore proroga per non oltre sei mesi.
- Art.4- deroghe al Regolamento 165/2014 in tema di tachigrafi: si prevede che le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi, previste per il periodo da 1° marzo al 31 agosto 2020, vengano differite **di sei mesi**. Inoltre, si prevede che, qualora un conducente richieda il rinnovo della propria carta, le competenti autorità procedano con il rinnovo entro non oltre due mesi. In attesa del rilascio della nuova carta, trova applicazione l'art. 35 del Regolamento (procedure di registrazione in caso di danneggiamento della carta del conducente), se il conducente ha rispettato i previsti termini per richiedere il rinnovo della Carta (art. 28).

Si prevede, altresì, che in caso di richiesta di sostituzione della carta, l'autista possa continuare a guidare anche in assenza di questa, laddove dimostri di aver richiesto la sostituzione rispettando i termini indicati dall'art. 29 del Regolamento. L'autorità competente deve dare esito alla domanda entro i due mesi successivi alla richiesta.

- Art.5- deroghe alla Direttiva 2014/45 sui controlli periodici dei veicoli e dei loro rimorchi: si prevede che i termini per le revisioni per i veicoli in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 siano prorogati **di sette mesi**. **Analoga proroga** si applica, conseguentemente per la validità dei certificati di revisione.
- Art. 6- deroghe al Regolamento 1071/2009 sull'accesso alla professione di autotrasporto merci: si prevede che laddove un'indagine istruita per gli esercizi contabili ricadenti tra il periodo dal 1° marzo al 30 settembre 2020 mostri che un'impresa non abbia i requisiti finanziari previsti dall'art. 3 del Regolamento, l'autorità competente può prevedere che il requisito dell'idoneità finanziaria venga ripristinato **nei successivi dodici mesi** (rispetto ai normali sei). Per gli accertamenti di idoneità finanziaria effettuati fino al 28 maggio l'autorità competente può decidere di prorogare il termine già assegnato, entro una durata complessiva di 12 mesi, a condizione che non sia, già, scaduto alla data del 28 maggio.



- Art. 7- deroghe al Regolamento 1072/2009 su licenze comunitarie e attestato del conducente: si prevede che la validità delle licenze comunitarie e degli attestati del conducente in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 venga prorogata **di sei mesi**.
- Art. 8- deroghe al Regolamento 1073/2009 su attestato di conducente dei servizi di trasporto con bus: si prevede che la validità dell'attestato di conducente in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 venga prorogata di **sei mesi**.

Trasporto ferroviario:

- Art. 9- deroghe alla Direttiva 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria: si prevede che i certificati di sicurezza unici delle imprese ferroviarie, in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, vengano prorogati **di sei mesi**. Altresì si prevede che la validità delle autorizzazioni di sicurezza dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, sia prorogata **di sei mesi**.
- Art. 10- deroghe alla Direttiva 2004/49 sulla sicurezza ferroviaria: si prevede che i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 vengano prorogati **di sei mesi**.
- Art. 11- deroghe alla direttiva 2007/59 sulla certificazione dei macchinisti di locomotori: si prevede che le licenze previste dall'art. 14 della Direttiva, in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, vengano prorogate **di sei mesi**. Si prevede che il tempo limite per i controlli periodici in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 sia prorogato **di sei mesi**.
- Art. 12- deroghe alla Direttiva 2012/34 sulle licenze ferroviarie in uno spazio unico ferroviario: si prevede che laddove l'autorità competente abbia prescritto che il rilascio di una licenza sia sottoposta regolarmente a riesame, i termini relativi all'effettuazione del riesame, in scadenza tra il 1° marzo il 31 agosto 2020, siano prorogati **di sei mesi** dalla data di scadenza. Si prevede che la validità di licenze temporanee in scadenza tra il 10 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 sia prorogata **di sei mesi**.
- Art. 13- deroghe alla Direttiva 2012/34 sui requisiti di capacità finanziaria di imprese ferroviarie: si prevede che qualora l'autorità competente al rilascio delle licenze per le imprese ferroviarie di cui all'art. 24 della direttiva, per il periodo che va dal 1° marzo al 31 agosto 2020, rilevi l'impossibilità di un'impresa a ottemperare agli obblighi finanziari di cui all'art. 20, la stessa autorità, prima del 31 agosto 2020, può decidere di non sospendere o revocare la licenza se ci sono i presupposti di un soddisfacente risanamento finanziario dell'impresa ferroviaria **nei sei mesi**.

Navigazione:

- Art. 14- deroghe alla direttiva 96/50 sui certificati per la conduzione di navi nella navigazione interna: si prevede che i tempi entro cui sottoporsi alle prescritte visite mediche periodiche per il rinnovo dei certificati, laddove in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, vengano prorogati **di sei mesi**. In questo arco temporale i certificati restano in vigore.
- Art. 15- deroghe alla direttiva 2016/1629 per certificati per la navigazione interna: si prevede che la validità dei certificati tecnici per le unità navali, di cui all'art. 10 della Direttiva, la cui scadenza è tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, venga prorogata **di sei mesi**.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

- Art. 16- deroghe al Regolamento 725/2004 sul miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali: si prevedono proroghe differenziate per indagini, esercitazioni, attività di addestramento e certificazioni tecniche prescritte dal Regolamento 725/2004.
- Art. 17- deroghe alla Direttiva 2005/65 per il miglioramento della sicurezza dei porti: si prevedono proroghe differenziate per una serie di termini per esami e attività di addestramento, previste dalla Direttiva.

Cordiali saluti

Il Responsabile
f.to Dott Enrico Zavi

Allegato: Regolamento (UE) 2020/698